



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

**COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI  
PERFEZIONAMENTO NOTIFICHE  
"IN PROPRIO" SENTENZA  
CONSIGLIO DI STATO N° 2055/2010**

Con sentenza n° 2055/2010, resa nel giudizio n° 8204/2009, in cui questo Consiglio ha provveduto a costituirsi in difesa dell'Avvocatura, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Piemonte n° 1018/2009, affermando che anche per le notifiche effettuate *"in proprio"* dagli Avvocati trovano applicazione le previsioni di cui all'ultimo comma dell'art. 149 cpc (come novellato dalla L.19 dicembre 2005 n° 63) e conseguentemente che il perfezionamento delle stesse deve intendersi come avvenuto al momento della consegna dell'atto all'agente postale.

La sentenza del Consiglio di Stato - per la parte che ne interessa - è consultabile sul sito del Consiglio all'indirizzo [www.ordineavvocati.napoli.it](http://www.ordineavvocati.napoli.it).

*Napoli, 30 aprile 2010*

*Il Consigliere Segretario*  
**Avv. Bruno Piacci**

*Il Presidente*  
**Avv. Francesco Caia**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)  
ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 8304 del 2009  
Omissis....

e con l'intervento di ad adiuvandum:  
Omissis....

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sartorio  
Omissis....

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO - SEZIONE I n. 01018/2009, resa tra le parti, concernente  
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - RIS. DANNI.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gattico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Omissis

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a valutare, in via preliminare, la data di perfezionamento delle notifiche effettuate dagli avvocati per mezzo del servizio postale, a norma dell'art. 3 della legge 21.1.1994, n. 53; quanto sopra, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 477 del 26.11.2002, riferita al combinato disposto dell'art. 4, comma 3, della legge 20.11.1982, n. 890 (secondo cui "l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notificazione") e dell'art. 149 c.p.c., disciplinante le modalità di effettuazione delle notifiche a mezzo posta, originariamente senza esplicita disciplina del momento perfezionativo della notifica stessa.

Nella citata pronuncia, la suprema Corte riconosceva la fondatezza della questione di costituzionalità, in quanto "l'inequivoco tenore testuale del comma terzo della legge n. 890/1982" non avrebbe consentito "interpretazione diversa da quella del perfezionamento della notificazione, anche per il notificante, alla data di ricezione del plico da parte del destinatario"; tale interpretazione, d'altra parte, si sarebbe posta in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, imponendo questi ultimi sia garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, sia il non addebito al notificante dell'eventuale esito intempestivo di un procedimento, sottratto ai poteri del medesimo dopo la fase di impulso. Era ritenuto, pertanto, "palesamente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante" che un effetto di decadenza potesse discendere dal ritardo nel compimento di un'attività, riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale).

Fermo restando, pertanto, il principio del perfezionamento della notificazione, per il destinatario, solo alla data di ricezione dell'atto, nella medesima sentenza n. 477/02 veniva affermato il principio "di portata generale", riferibile "ad ogni tipo di notifica e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta", secondo cui gli effetti di tale notificazione debbono essere collegati, per quanto riguarda il notificante, "al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo". A seguito della sentenza sopra riportata, come è noto, all'art. 149 c.p.c. è stato aggiunto – con legge 28.12.2005, n. 263, art. 2, comma 1, lettera e) – il seguente comma: "la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell'atto".

Nonostante i principi in precedenza riportati, tuttavia, nella sentenza appellata si assume un indirizzo di non riferibilità dei medesimi alle notifiche effettuate a norma del ricordato art. 3 L. n. 53/1994, essendo la dichiarazione di incostituzionalità riferita formalmente – come già ricordato – solo al combinato disposto dell'art. 149 c.p.c., nella versione originaria, e dell'art. 4, comma 3, della legge n. 890/1982. Tale interpretazione non è condivisa dal Collegio, per ragioni già in parte recepite in alcune precedenti pronunce (pur meno numerose, sul principio specifico, di quelle ricordate dal Comune di Gattico: cfr. Cons. St., sez. V, 9.3.2009, n. 1365, Cass. Civ., sez. II, 25.9.2002, n. 13922).

Deve essere in primo luogo sottolineato, infatti, come i principi di cui si discute siano esposti in una sentenza interpretativa di accoglimento di tipo additivo, idonea ad esprimere i criteri da applicare, in via generale, in tema di notifiche, per una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia; detti criteri, inoltre, sono direttamente applicabili alle notifiche effettuate dagli avvocati, per rinvio recettizio – da ritenersi di natura dinamica, per il tenore letterale e le finalità della norma – contenuto nel terzo comma dell'art. 3 della citata legge n. 53/1994, in rapporto agli articoli 4 e seguenti della legge n. 890/1982, la cui lettura non può che essere effettuata nei termini in precedenza indicati, anche in collegamento al nuovo testo dell'art. 149 c.p.c.. In accoglimento delle tesi difensive, al riguardo prospettate nell'atto di appello, nonché negli atti di intervento specificati in epigrafe, la sentenza appellata non appare dunque condivisibile e se ne deve disporre l'annullamento senza rinvio.

A quest'ultimo riguardo,  
Omissis

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie limitatamente alla questione preliminare nel medesimo prospettata, e in riforma della appellata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente  
Domenico Cafini, Consigliere  
Maurizio Meschino, Consigliere  
Manfredo Atzeni, Consigliere  
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13/04/2010.